

NUOVE LINEE GUIDA SUI CRITERI E LE MODALITÀ PER LA RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI REGIONALI E LE SPECIFICHE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL REIS (Reddito d'inclusione sociale). L.R. n. 18/2016

Principi generali e requisiti di accesso

La Regione Sardegna con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale) intende assicurare un elevato coordinamento e affiancamento allo strumento del SIA (Sostegno d'Inclusione attiva) nazionale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per quanto riguarda:

- i principi di condizionalità e di attivazione, che sono gli stessi per il SIA e per il REIS, fatta eccezione per i casi successivamente specificati;
- i requisiti di accesso, che sono i medesimi per il SIA e per il REIS, fatta eccezione per quello riferito ai trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale che devono essere inferiori ad euro 600 mensili nel SIA e che la Regione Sardegna, invece, innalza ad 800 euro mensili per tutti i destinatari residenti in Sardegna. Come per il SIA anche il REIS eleva tale importo ad euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico previsto dalla legge

Al pari della misura nazionale SIA, anche per il REIS deve essere calcolato l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico, sempre con l'obiettivo di integrare l'intervento regionale con quello nazionale.

Per quanto attiene al SIA, gli importi sono calcolati sulla singola persona e variano da un minimo di 80 a un massimo di 400 euro, a seconda dei componenti il nucleo familiare.

Il REIS, invece, a parità di caratteristiche del nucleo familiare, eleva la prestazione minima a euro 200,00 e quella massima a euro 500,00 per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE considerata.

In particolare l'ammontare del beneficio economico mensile è stabilito utilizzando una versione semplificata della scala di equivalenza ISEE:

Numero componenti	Ammontare del beneficio economico mensile
1	200 euro
2	300 euro
3	400 euro
4 e più	500 euro

Resta inteso che tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per chi è beneficiario del SIA nazionale e che, in questo caso, il REIS integra nell'importo il sussidio nazionale.

Il sussidio monetario come sopra stabilito viene erogato solo nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva oggetto del "patto d'inclusione" firmato dal destinatario della misura non preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse diverse da quelle stanziare per il REIS (es. Bandi comunitari).

La durata di corresponsione del REIS per ciascun destinatario coincide con la durata del progetto d'inclusione attiva stabilita dall'Equipe multidisciplinare al momento della presa in carico della famiglia di riferimento.

Le soglie dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ai fini della individuazione degli aventi diritto

Vengono definiti di seguito tutti gli ambiti d'intervento del REIS, secondo una scala di priorità, tale che si possa comunque iniziare a dare attuazione alla legge regionale indipendentemente dall'ammontare degli stanziamenti di bilancio annuale, il cui incremento sia in ambito nazionale che regionale potrà consentire, di anno in anno, di soddisfare un numero crescente di priorità, anche alla luce dei dati che fornirà l'INPS sui potenziali beneficiari e sulla loro distribuzione sul territorio regionale. A tal fine l'integrazione e il coordinamento tra le due misure viene realizzato attraverso i seguenti interventi, in ordine di priorità e con riferimento alle soglie ISEE di seguito indicate:

1. riconoscere ai richiedenti il REIS, in possesso degli stessi requisiti previsti per il SIA, il sostegno economico stabilito dalle presenti Linee guida;
2. riconoscere l'integrazione del SIA, utilizzando la scala di equivalenza prevista dalle presenti Linee guida, ai beneficiari del SIA e a coloro ai quali, in possesso dei requisiti SIA, siano state respinte le domande dall'INPS per non aver raggiunto il punteggio previsto dal bando nazionale;
3. tenendo ferma la soglia ISEE fino a 3.000 euro come previsto dal SIA, ampliare il target dei beneficiari, secondo le seguenti priorità:
 - 3.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
 - 3.2 famiglie composte da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia);
 - 3.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
 - 3.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
 - 3.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;
4. riconoscere lo stesso sostegno previsto dal SIA, integrato utilizzando la scala di equivalenza di cui al punto precedente, alle stesse condizioni del SIA (punti 1. e 2.), ma innalzando la soglia

ISEE fino a 5.000 euro;

5. riconoscere l'intervento di cui al punto 3) agli stessi beneficiari in ordine di priorità, innalzando la soglia ISEE fino a 5.000 euro.

La soglia minima di povertà regionale determinata dall'indice ISEE

Tale soglia sarà opportunamente calcolata dalla Giunta regionale non appena il sistema nazionale e regionale saranno a regime e forniranno dati sufficienti per analizzare meglio il fenomeno.

Il criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i livelli di gravità del bisogno

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto costituisce, insieme a quelle indicate dal SIA nazionale, l'unico criterio da applicarsi da parte dei Comuni nella selezione delle domande. D'altro canto la piattaforma informativa del SIA e il Sistema informativo regionali sul quale, a regime, avverrà il caricamento delle stesse è garanzia di trasparenza e oggettività nelle verifiche richieste dal sistema e assicura il rispetto di equità sociale attraverso una graduatoria regionale.

Le procedure unitarie di pubblicizzazione delle misure dell'intervento

La Direzione generale delle Politiche sociali, anche in collaborazione con la Direzione generale della Comunicazione, individua apposite risorse nel bilancio regionale e relativi strumenti di promozione immediatamente utilizzabili (il sito istituzionale, Sardegna Partecipa, animazione territoriale, ecc.) per l'attuazione di un Piano di comunicazione istituzionale volto a promuovere e informare i beneficiari del REIS, che dovrà essere portato all'approvazione della Giunta regionale almeno a cadenza triennale.

Le limitate ed eccezionali casistiche dei progetti di REIS che non siano strettamente collegati a progetti di inclusione e di politica attiva in senso stretto

La Giunta regionale individua i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

L'ammontare delle risorse annuali da destinare alle suddette casistiche sono stabilite, nell'ambito dello stanziamento di bilancio, con decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale che ne definisce anche i criteri e le procedure di erogazione.

Le procedure di gestione e utilizzo delle risorse regionali nell'anno di transizione 2017

Nella fase di prima attuazione del REIS, dovendo predisporre gli strumenti informatici e procedurali che a regime consentiranno l'autonoma gestione della misura regionale in affiancamento al SIA nazionale, si stabiliscono nell'anno di transizione 2017 apposite procedure di erogazione agli aventi diritto, sia delle risorse stanziare nel 2016 che di quelle stanziare nel bilancio di previsione della Regione nel 2017.

In via del tutto eccezionale, le suddette risorse sono impegnate a favore delle Amministrazioni Comunali che le erogano agli aventi diritto, rispettando le priorità previste dalle presenti Linee guida e secondo graduatorie comunali.

Tali risorse regionali relative all'annualità 2016 vengono trasferite dalla Direzione generale delle Politiche sociali alle Amministrazioni comunali, non appena la Direzione generale dei Servizi finanziari regionali autorizza i pagamenti nell'esercizio finanziario 2017.

Ciascun Comune, in questa fase di transizione, effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, al fine di assicurare continuità e celerità nel sostenere le fasce più deboli della popolazione.

Con l'approvazione della L.R. n. 18 del 2 agosto 2016, a far data dall'annualità 2016, non è più attuabile la gestione del Programma povertà, secondo le modalità stabilite nelle deliberazioni della Giunta emanate fino alla annualità 2015.

Le Amministrazioni comunali danno applicazione al REIS, rispettando le priorità e i principi generali riguardanti i requisiti di accesso e l'ammontare minimo e massimo del sussidio economico, definiti dalle presenti Linee guida.

Nell'erogare le risorse ai destinatari si deve tener conto delle somme già assegnate dal SIA nazionale per l'anno 2016 e di quelle eventualmente erogate dagli stessi Comuni per la medesima annualità e finalità con fondi propri, al fine di evitare duplicazioni di interventi in favore dello stesso destinatario, derivanti dalla diversa provenienza delle fonti finanziarie. Nel caso in cui i Comuni abbiano anticipato l'intervento con propri fondi, gli stessi possono essere compensati con le risorse dell'annualità 2016 ma solo per gli aventi diritto a valere sul REIS e per i target da questo previsti, dandone evidenza con comunicazione formale alla Direzione generale delle Politiche Sociali.

Qualora i Comuni non dovessero utilizzare completamente le risorse 2016 per soddisfare le domande ammissibili nel proprio territorio, le stesse sono utilizzate in Ambito PLUS per il REIS, attraverso una graduatoria da predisporre a cura degli Uffici di Piano per Ambito di riferimento, così da soddisfare le domande rimaste inevase, secondo le priorità che con il presente atto vengono adottate dalla Giunta regionale. In tal modo anche per l'annualità 2016 vengono mitigate le conseguenze derivanti dal fatto di non poter ancora disporre di una graduatoria regionale, come sarà a regime quando si disporrà di un sistema informativo capace di gestirla.

Al fine di consentire una puntuale programmazione delle risorse regionali 2017, le stesse sono erogate ai Comuni sulla base del reale fabbisogno annuale dagli stessi comunicato formalmente

alla Direzione generale delle Politiche sociali entro il 15 maggio 2017, così da evitare il formarsi di economie nei Comuni e la conseguente restituzione delle somme non spese all'Amministrazione regionale. Il riparto delle risorse 2017 sarà stabilito con Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale in proporzione al suddetto fabbisogno dichiarato da ciascun Comune.

Come previsto dall'art. 2 della L.R. n. 18/2016, l'inclusione attiva riferita al REIS è avviata a fronte dei reali bisogni delle famiglie, attraverso la loro presa in carico da parte dell'equipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS, che svolgono attività di supporto nell'individuazione del progetto d'inclusione più idoneo al superamento della condizione di povertà.

Con riferimento alle procedure di gestione e utilizzo delle risorse regionali del REIS a partire dal 2018, la Giunta regionale integra le presenti Linee guida, una volta verificato lo stato di attuazione degli strumenti informativi e procedurali attivati dalla Direzione generale delle Politiche Sociali.

Le procedure transitorie di progettazione dei percorsi personalizzati di inclusione attiva.

La Giunta regionale, pur tenendo fermo quanto stabilito nella legge istitutiva del REIS circa la titolarità della progettazione e gestione delle misure in capo agli ambiti PLUS territorialmente competenti, nell'anno 2017, periodo transitorio precedente all'applicazione a regime della misura e nelle more del trasferimento delle risorse regionali, nazionali e comunitarie dedicate al rafforzamento della struttura degli Uffici di piano e delle equipe multidisciplinari, prevede due possibilità opzionali o complementari per la fase relativa allo svolgimento dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- a) progettazione e gestione in capo all'Ente locale erogatore delle risorse, limitatamente alle casistiche successivamente elencate;
- b) progettazione e gestione dei progetti di inclusione attiva in capo all'ufficio di piano dell'Ambito PLUS territorialmente competente. In questo caso potrà essere prevista una premialità a favore degli Ambiti Plus che si attivano coinvolgendo i Comuni e l'ASPAL.

Tenuto conto che, in entrambe le ipotesi, il soggetto del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, si precisa che:

1. Rispetto alla ipotesi a), i Comuni potranno mettere in atto progetti specifici di:
 - servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
 - promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
 - promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli

studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.

2. Rispetto alla ipotesi b) si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra il Comune, l'ufficio di piano dell'ambito PLUS e l'ASPAL che consista nell'attivazione immediata di progetti attraverso il coinvolgimento delle associazioni, le imprese, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni no profit presenti nel territorio di competenza. In particolare, preliminarmente il Comune e il PLUS stileranno un elenco di operatori con i quali sottoscrivere protocolli volti allo sviluppo dei seguenti progetti (esemplificativi):

- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

I Comuni potranno impiegare, per l'attivazione di progetti d'inclusione attiva, nel corso del 2017:

- le eventuali economie sulle risorse destinate fino al 2015 al Programma Povertà;
- le risorse 2016, già impegnate a favore dei Comuni.

I provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

I criteri di premialità saranno definiti con atto successivo della Giunta regionale, quando si potrà disporre di un adeguato sistema di monitoraggio e dei dati necessari per una puntuale e ragionata specifica di tali criteri.

L'utilizzo delle risorse del fondo per sindrome di burnout, destinato ad azioni di contrasto delle sindrome negli operatori che lavorano nel campo delle politiche sociali

Annualmente il bilancio di previsione destina le somme da stanziare sul fondo per sindrome di burnout solo quando non siano previsti analoghi interventi di prevenzione e formazione da parte degli organismi competenti in materia, quale il Sistema Sanitario Nazionale.

Monitoraggio e valutazione, il sistema informativo

Il sistema informativo necessario al monitoraggio e alla valutazione delle attività relative al REIS è il

SIPSO (Sistema Informativo delle Politiche Sociali), la cui implementazione, anche in ragione del più complesso Sistema Informativo Integrato del Welfare (SIWE), è finanziato dai Fondi FESR ed FSE 2014-2020.

La governance per l'attuazione del REIS

L'implementazione del REIS prevede la definizione di una struttura di gestione e di governance complessa, atta a garantire l'integrazione delle azioni poste in essere da una molteplicità di attori con competenze e funzioni diverse. La Regione, al fine di promuovere tale integrazione e realizzare le azioni previste dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 18/2016, tramite la Direzione generale delle Politiche Sociali, assume le seguenti funzioni:

- collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali anche per quanto attiene la predisposizione di un eventuale protocollo d'intesa con la Regione Sardegna per l'attuazione del SIA e la sua integrazione con il REIS regionale e l'attivazione dell'Assistenza Tecnica a favore degli Ambiti Plus;
- collaborazione con l'INPS, attuatore delle misure SIA, relativamente alla componente passiva (sussidio economico), anche al fine di poter fruire delle informazioni delle banche dati INPS, nelle attività di attivazione del REIS e nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi;
- integrazione delle azioni di competenza della Direzione generale delle Politiche Sociali con quelle in capo alle altre Direzioni generali del Sistema Regione, anche in sede di Comitato di Coordinamento delle Direzioni generali, con il coordinamento di uno specifico gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Progetto Qualità.due_E “La qualità dell'organizzazione: processi e ruoli”;
- creazione, anche attraverso appositi accordi e protocolli d'intesa, di una rete regionale con le istituzioni pubbliche e con i soggetti del Terzo settore e con gli ordini e le associazioni professionali, che costituisca il riferimento unitario per gli Ambiti Plus nello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti;
- convocazione sistematica del Coordinamento degli ambiti Plus, organismo già formalmente costituito, per la definizione di accordi e procedure, e per la diffusione di buone prassi e per l'individuazione di modalità operative dei “tavoli tematici dedicati” (previsti dall'art. 9 della legge regionale) che ogni Ambito Plus è chiamato ad istituire nel proprio territorio.

A regime la progettazione e gestione delle misure d'inclusione attiva previste dal REIS e dal SIA sono in capo agli Ambiti Plus, come dettato dall'art. 7 della legge regionale e come stabilito dalle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)” approvate in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016.

In particolare il modello di presa in carico, definito dalla legge regionale, pone in capo agli ambiti Plus la predisposizione, per ciascun nucleo beneficiario, del progetto personalizzato. A tal fine

richiede che si attivi un sistema coordinato di interventi e servizi sociali, assicurando la massima collaborazione tra il Comune, l'ASPAL e l'equipe multidisciplinare istituita a livello di ambito. L'equipe multidisciplinare è chiamata a progettare, attuare e monitorare il piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione delle famiglie destinatarie del REIS e del SIA, coinvolgendole attivamente nel processo di superamento delle condizioni di deprivazione. L'Equipe multidisciplinare si avvale del supporto dei comitati locali di garanzia sociale e dei tavoli tematici dedicati, come previsto dal comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 18/2016, nell'attività di orientamento e progettazione degli interventi, nell'attività di controllo e verifica del programma e nei riscontri di congruità ed efficacia degli interventi.

Tale fondamentale ruolo voluto dal legislatore regionale è supportato da un rafforzamento degli Uffici di Piano degli ambiti PLUS attraverso il ricorso alle risorse finanziarie stanziare dal PON Inclusion e alle risorse regionali specificatamente stanziare nel bilancio annuale e pluriennale della Regione Sardegna. A tal fine, i Comuni e gli Ambiti Plus sono chiamati a istituire i suddetti organismi entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto.